

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1152-B</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI RIUNITE IV  
(GIUSTIZIA) E VII (DIFESA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 30 maggio 1985*

**MODIFICATO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI RIUNITE II  
(GIUSTIZIA) E IV (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 25 settembre 1985 (Stampato n. 1384)*

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(SPADOLINI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(MARTINAZZOLI)**

**COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VISENTINI)**

**E COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)**

—

Modifiche al codice penale militare di pace

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 4 ottobre 1985*

---

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TESTO  
DELLA CAMERA

## ART. 1.

L'articolo 186 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 186. — (*Insubordinazione con violenza*). — Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata ».

## ART. 2.

L'articolo 187 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 187. — (*Circostanze aggravanti*). — Per il reato previsto dall'articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto ».

## ART. 3.

L'articolo 189 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 189. — (*Insubordinazione con minaccia o ingiuria*). — Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende l'onore, il prestigio o la reputazione di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi

TESTO  
DEL SENATO

## ART. 1.

*Identico:*

*Identico.*

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata ».

## ART. 2.

*Identico:*

« ART. 187. — (*Circostanze aggravanti*). — Nella ipotesi di cui all'articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto ».

## ART. 3.

*Identico:*

*Identico.*

Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

precedenti, mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, anche se espressi in forma anonima, diretti al superiore ».

## ART. 4.

L'articolo 190 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 190. — (*Circostanze aggravanti*). — Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

1) se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;

2) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;

3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni ».

## ART. 5.

L'articolo 195 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — (*Violenza contro un inferiore*). — Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata ».

precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore ».

## ART. 4.

*Identico:*

*Identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

*Identico.*

## ART. 5.

*Identico:*

*Identico.*

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata ».

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ART. 6.

L'articolo 196 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 196. — (*Minaccia o ingiuria a un inferiore*). — Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende l'onore o il decoro di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti, mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, anche se espressi in forma anonima, diretti all'inferiore.

La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni ».

## ART. 7.

Gli articoli 188, 192, 193 e 197 del codice penale militare di pace sono abrogati.

## ART. 6.

*Identico:*

*Identico.*

Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.

La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni ».

## ART. 7.

Gli articoli 188, 191, 192, 193, 194 e 197 del codice penale militare di pace sono abrogati.

## ART. 8.

L'articolo 198 del codice penale militare di pace viene collocato nel capo V del titolo III del libro II dello stesso codice ed è sostituito dal seguente:

« ART. 198. — (*Provocazione*). — Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di

## ART. 8.

L'articolo 199 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 199. — (*Cause estranee al servizio o alla disciplina militare*). — Le disposizioni dei capi secondo, terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari ».

esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono dimi-  
nuite da un terzo alla metà ».

## ART. 9.

*Identico:*

« ART. 199. — (*Cause estranee al servizio o alla disciplina militare*). — Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari ».

## ART. 10.

Il numero 3° dell'articolo 48 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« 3° l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare ».